

Tizio viene rinviato a giudizio a seguito della formulazione dei seguenti capi di imputazione:

1) Del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 ter ult. comma, 609 septies comma 4 n. 5 c.p. poiché, dopo avere avvicinato e adescato Tizietta (di anni 6), offrendole delle caramelle, con minaccia, consistita nell'intimare alla stessa minore di abbassarsi i pantaloni, e violenza, consistita in un movimento subdolo ed improvviso con il quale l'agente direttamente agevolava la manovra medesima, comunque abusando delle condizioni di inferiorità psichica della bambina, costringeva la minore medesima a subire atti sessuali consistiti nel parziale denudamento della stessa (che restava in slip) ed a subire lo scatto di una foto.

2) del reato di cui all'art. 600 quater, per avere detenuto materiale pedopornografico relativo a foto della minore Tizietta di anni 6.

L'istruttoria dibattimentale permetteva di appurare che:

- a) Il telefono di Tizio (sequestrato nell'immediatezza del fatto), non aveva scattato alcuna fotografia come dimostrato da perizia disposta dal Giudice;
- b) l'incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza di Tizietta evidenziava che non era stato Tizio ad invitare Tizietta nel negozio offrendo delle caramelle, ma quest'ultima era entrata nel negozio sapendo che normalmente erano presente caramelle;
- c) andavano escluse tendenze pedofile di Tizio, in considerazione della non «attribuzione delle caratteristiche del sex offender o del pedofilo», anche alla luce del mancato rinvenimento di qualsivoglia materiale di natura pedopornografica nella disponibilità dell'imputato e delle informazioni rese dalla Teste Mevia che aveva confermato l'«inesistenza di tendenze anomale nel compagno»;
- d) gli unici elementi di indagine a carico di Tizio erano rappresentati dalle dichiarazioni di Tizietta.

All'esito del Giudizio il Giudice lo assolveva perché il fatto non sussiste in relazione al capo 2) mentre lo dichiarava colpevole del reato di cui all'art. 609 undecies cp, così riqualificato quello originariamente contestatogli sub capo 1. Per l'effetto lo condannava alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

* * * *

Si illustrino gli elementi delle fattispecie ritenute nei due capi di imputazione

Il candidato valuti i rapporti tra il tentativo di commettere il reato di cui al capo 1 e il reato di adescamento ritenuto in sentenza.

Il candidato, quale difensore di Tizio, dopo brevi cenni sul principio di correlazione di cui all'art. 521 c.p.p., esponga i profili essenziali del redigendo atto di appello